

Comune di Settala

Città Metropolitana di Milano



C.C. Nro 54 del 27-11-2025

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI
APPLICAZIONE.**

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di novembre, nella consueta sala delle adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria.

Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 21:00 circa.

Accertate le presenze, risultano:

GIORDANO MASSIMO GIANFRANCO	P	POGGIOLI MAURIZIO	P
MERCANTI ALESSANDRA	P	PECCETTI GAETANO	A
ROSSETTI LORENZO	P	FERRETTI CLAUDIO MAURIZIO	P
GENNARI CATERINA MARIANNA	P	VOLPI RAMONA MARIA FRANCESCA	P
CONFORTINI FABIA	P	RIVADOSSI PATRIZIO	P
BRUSCAGIN ROBERTO	P	VERDONE TERESA	P
CORAZZO ANDREA	A		

Nro Presenti: 11

Nro Assenti: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CAMERIERE ENRICO ANTONIO.

Il Presidente della seduta, Sig. GIORDANO MASSIMO GIANFRANCO, constatata la validità del numero legale, pone in discussione l'argomento segnato in oggetto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 IN DATA 27-11-2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 IN DATA 14-11-2025

Premesso che:

- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", attribuisce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni e ai Comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte, la facoltà di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno, fino ad un massimo di euro 5,00 per notte di soggiorno;
- il medesimo articolo dispone che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, inclusi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici, oltre che alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- è altresì previsto che, con regolamento nazionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, venga definita la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità alla quale i Comuni, mediante regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano stabilire ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per specifiche fattispecie o per determinati periodi;

Rilevato che, in assenza dell'adozione del suddetto regolamento nazionale entro il termine previsto, i Comuni risultano comunque legittimati a procedere autonomamente all'adozione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 7, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha confermato la facoltà per gli enti locali di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con Deliberazione n. XI/145 del 21 maggio 2018, la Giunta Regionale della Lombardia ha riconosciuto tutti i Comuni lombardi come Comuni turistici o Città d'arte, permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell’attrattività del territorio lombardo in attuazione della L.R. 27/15 “Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;

- con Deliberazione n. XI/3764 del 3 novembre 2020, la Giunta Regionale ha provveduto all’aggiornamento dell’elenco dei Comuni turistici e delle Città d’arte, nel quale risulta ricompreso anche il Comune di Settala, identificato al n. 748;

Dato atto che le risorse derivanti dall’istituzione dell’imposta di soggiorno potranno essere destinate dall’Ente a finanziare interventi per la promozione e lo sviluppo di iniziative in ambito turistico, il sostegno delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali, oltre che alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che l’istituzione del tributo in oggetto, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, è stata debitamente prevista nella “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)” e nella nota integrativa allegata allo “Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028”, approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 138 e n. 139 del 13/11/2025;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, recante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
- l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare, mediante regolamento, le proprie entrate, anche di natura tributaria, ad eccezione della individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabilendo che, per quanto non espressamente regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Valutata pertanto l’opportunità di istituire l’imposta di soggiorno per le motivazioni sopra esposte;

Visto ed esaminato lo schema di regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione del suddetto regolamento, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, al fine di adeguare l'applicazione dell'imposta alla realtà economica, sociale ed ambientale del territorio comunale;

Dato atto che:

- per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di imposta di soggiorno;
- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede l'applicazione dell'imposta di soggiorno secondo criteri di gradualità, in proporzione al valore economico/prezzo del soggiorno;

Ritenuto opportuno:

- rapportare le tariffe dell'imposta di soggiorno alla classificazione delle strutture alberghiere e degli agriturismi, come previsto rispettivamente dalla normativa regionale L.R. n. 27 del 1° ottobre 2015 e dalla legge n. 96/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- equiparare, ai fini tariffari, tutte le tipologie di strutture ricettive non alberghiere e altre strutture assimilabili, comprese le locazioni brevi, alle categorie alberghiere a una e due stelle, cui corrisponde la tariffa più bassa;

Dato atto che, con il presente provvedimento, si procede anche all'approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per il primo anno di applicazione, stabilendo che eventuali modifiche e aggiornamenti successivi saranno di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio comunale;

Visto il comma 15-quater dell'art. 1 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con Legge n.58 del 28/06/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie vigente;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2, del D.Lgs. n. 267/2000, è necessario acquisire il parere dell'Organo di Revisione prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale della presente deliberazione;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **di istituire**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Settala, secondo le modalità, i termini e le misure previste dal Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione;
2. **di approvare** il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di approvare**, per il primo anno di applicazione del tributo, le tariffe dell'imposta di soggiorno come riportate nell'allegato 1) al Regolamento di cui al punto precedente, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che eventuali successive modifiche e aggiornamenti delle tariffe saranno di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale entro 15 giorni lavorativi dalla data di inserimento, e che il Regolamento e le tariffe avranno efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come integrato dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
5. **di pubblicare**, nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente, il presente provvedimento e il relativo regolamento allegato;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Si propone altresì, al fine di consentire prontamente la necessaria attivazione e gestione del tributo, di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 – comma IV – del D.L.vo n. 267/2000.

Settala, li 14/11/2025

Alle ore 21.27 entra in Aula l'Assessore Esterno Pretalli Davide Luca.

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato, trattato, discusso e votato secondo quanto risulta dall'estratto della trascrizione integrale della seduta quivi riportato in calce. La trascrizione è stata effettuata da impresa specializzata nel settore.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 in data 14.11.2025, redatta dal Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE.";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 42 del D.L. vo N. 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – I comma – e 147 bis – I comma - del D.L.vo N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, espressi nel documento allegato al presente provvedimento e contraddistinto con il N. 1;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in ordine alla proposta della presente deliberazione, espresso nel documento allegato al presente provvedimento;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. nessuno;

- Voti favorevoli: N. 7;
- Voti contrari: N. 4 (Ferretti Claudio Maurizio, Volpi Ramona Maria Francesca, Rivadossi Patrizio e Verdone Teresa);

Quindi, sulla base della votazione e su conforme proclamazione del Sindaco,

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 53 in data 14.11.2025 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE."

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 - comma IV - del D.L.vo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. nessuno;

- Voti favorevoli: N. 7;
- Voti contrari: N. 4 (Ferretti Claudio Maurizio, Volpi Ramona Maria Francesca, Rivadossi Patrizio e Verdone Teresa);

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

----- *omissis* -----

Passiamo quindi alla votazione.

Favorevoli? 7 favorevoli.

Contrari? Consigliere Rivadossi, Consigliere Volpi, Consigliere Verdone, Consigliere Ferretti.

Per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 7.

Contrari? Consigliere Rivadossi, Consigliere Volpi, Consiglieri Verdone e Ferretti.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO
GIORDANO MASSIMO GIANFRANCO

II SEGRETARIO COMUNALE
CAMERIERE ENRICO ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

----- *omissis* -----

Comune di Settala
Città Metropolitana di Milano



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____)

Sommario

Articolo 1	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
Articolo 2	3
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	
Articolo 3	3
SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA	
Articolo 4	3
MISURA DELL'IMPOSTA	
Articolo 5	4
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	
Articolo 6	5
MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE	
Articolo 7	5
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI	
Articolo 8	6
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	
Articolo 9	7
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	
Articolo 10	7
INTERVENTI DA FINANZIARE	
Articolo 11	7
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	
Articolo 12	8
SANZIONI	
Articolo 13	8
RISCOSSIONE COATTIVA	
Articolo 14	8
RIMBORSI	
Articolo 15	9
CONTENZIOSO	
Articolo 16	9
FUNZIONARIO RESPONSABILE	
Articolo 17	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Allegato 1	10

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, per disciplinare l'istituzione, l'applicazione e la gestione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'imposta di soggiorno è applicata per ciascun pernottamento effettuato presso le strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Settala, come individuate al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Costituisce presupposto dell'imposta il soggiorno presso le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere definite dalla Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nonché presso le unità immobiliari destinate alla locazione breve, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. È soggetto passivo dell'imposta di soggiorno chiunque, non residente nel Comune di Settala, alloggia presso una struttura ricettiva come definita all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento.
2. Sono responsabili degli adempimenti tributari connessi all'imposta di soggiorno:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3;
 - il soggetto che percepisce il corrispettivo o che interviene nel pagamento dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - l'eventuale rappresentante fiscale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del medesimo Decreto-Legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.
3. Sono esclusi dall'obbligo di corresponsione dell'imposta di soggiorno i soggetti residenti nel Comune di Settala.

Articolo 4
MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e secondo i criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento. Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il primo anno di applicazione, si adottano le tariffe riportate nell'Allegato 1) al presente Regolamento.

2. L'imposta di soggiorno è calcolata per ciascun ospite e per ciascun pernottamento, salvo le esenzioni/agevolazioni previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno ed in funzione delle caratteristiche del territorio, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. A partire dall'ottavo giorno consecutivo, l'imposta non è dovuta. In caso di interruzione della consecutività, il conteggio dei pernottamenti riprende da capo.
4. Le tariffe giornaliere dell'imposta, di cui al comma 1, sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, tenuto conto della classificazione della struttura ricettiva ai sensi della normativa regionale in materia di turismo, nonché del valore economico/prezzo del soggiorno.
5. Qualora la struttura ricettiva non sia oggetto di esplicita classificazione ai sensi della normativa regionale vigente, si applica il criterio dell'analogia.
6. Non è previsto alcun importo minimo al di sotto del quale l'imposta non sia dovuta.

Articolo 5

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - b) i pazienti che si sottopongono a visite mediche, cure o terapie in regime di day hospital presso strutture sanitarie, nonché un accompagnatore per ciascun paziente, estendibile a due accompagnatori nel caso di pazienti minori di diciotto anni;
 - c) il personale appartenente alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiorna nel territorio comunale per motivi di servizio prestato nel Comune, limitatamente alla durata di tale servizio;
 - d) i soggetti con disabilità non autosufficienti, certificati da idonea documentazione medica (ai sensi della Legge n.104/1992), nonché un accompagnatore e i genitori, o in alternativa altri accompagnatori, fino a un massimo di due persone per ciascun paziente minore;
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - g) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Settala;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare l'esenzione di cui al comma 1 punto b) del presente articolo, è subordinata alla presentazione, da parte del paziente, di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente, attestante le generalità del paziente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie erogate o del ricovero. L'accompagnatore dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria del degente, con indicazione del periodo di permanenza, della struttura sanitaria coinvolta e dell'eventuale condizione di minore età del degente.
3. La mancata presentazione della documentazione prescritta o delle dichiarazioni sostitutive richieste comporta la decadenza automatica dal beneficio dell'esenzione.

Articolo 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE

1. L'imposta di soggiorno si considera assolta al momento del versamento effettuato dal soggetto che alloggia presso la struttura ricettiva. Il gestore ha l'obbligo di rilasciare apposita documentazione fiscale, quale ricevuta nominativa o fattura, nella quale l'importo relativo all'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente, con esplicita indicazione che si tratta di operazione fuori campo IVA ai sensi della normativa vigente. In alternativa, il gestore può emettere una ricevuta nominativa distinta, contenente esclusivamente l'importo relativo all'imposta di soggiorno.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre ulteriori modalità di pagamento dell'imposta di soggiorno, che saranno rese note mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Settala.

Articolo 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI

1. I gestori delle strutture ricettive, come individuati all'articolo 3 e ubicate nel territorio del Comune di Settala, sono responsabili dell'esecuzione di tutti gli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Qualora il Comune metta a disposizione un portale telematico dedicato alla gestione dell'imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti, all'atto dell'avvio dell'attività, a richiedere le credenziali necessarie per registrare la struttura sul suddetto portale.
3. I soggetti indicati nell'articolo 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri clienti e gli eventuali intermediari circa l'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'importo dovuto, le esenzioni e agevolazioni previste, le certificazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché le sanzioni applicabili, anche mediante affissione di apposita informativa in spazi visibili;
 - riscuotere l'imposta dai propri ospiti secondo le modalità indicate all'articolo 6;
 - presentare e richiedere ai soggetti passivi, come definiti all'articolo 3 del presente regolamento, la compilazione delle dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dell'esenzione dall'imposta;
 - trasmettere, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale all'Ufficio Tributi del Comune di Settala, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio stesso.

La dichiarazione trimestrale deve contenere:

- a) il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura nel trimestre precedente, con dettaglio mensile;
- b) il numero di pernottamenti esenti, ai sensi dell'articolo 5;
- c) l'ammontare dell'imposta dovuta;
- d) l'importo dell'imposta riscossa e gli estremi del relativo versamento;
- e) eventuali importi non versati da riportare al periodo successivo;
- f) ogni altra informazione utile al calcolo dell'imposta.

La dichiarazione trimestrale deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti o nel caso in cui tutti gli ospiti siano esenti dal pagamento dell'imposta.

4. In presenza di soggetti esenti indicati nella dichiarazione, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione Comunale le attestazioni previste dall'articolo 5. In caso di rifiuto da parte del soggetto passivo di compilare l'attestazione, il gestore può adempiere mediante apposita autocertificazione.

5. In caso di rifiuto del pagamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e l'eventuale soggetto incaricato della riscossione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono tenuti al versamento dell'importo dovuto in qualità di responsabili del pagamento.
6. I gestori sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nonché dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dichiarazione annuale, di cui al comma precedente del presente articolo, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. A tal fine, deve essere utilizzato il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
8. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 sono qualificabili come agenti contabili. Essi sono pertanto tenuti a rendere annualmente il conto della propria gestione previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), secondo le modalità stabilite dall'articolo 233 dello stesso decreto. Il conto della gestione, redatto sull'apposito modello 21, deve essere presentato al Comune di Settala entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (30 gennaio dell'anno successivo), anche in assenza di imposta riscossa. In caso di mancata o irregolare presentazione del conto giudiziale sarà oggetto di apposita segnalazione agli Organi di Giustizia Contabile.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte del medesimo soggetto, è obbligatorio effettuare versamenti e presentare dichiarazioni distinte per ciascuna struttura. In caso di chiusura temporanea della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Settala il relativo periodo.
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. I gestori sono responsabili della riscossione dell'imposta e degli adempimenti tributari connessi, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi.

Articolo 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di versare al Comune di Settala le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre solare di riferimento in cui è avvenuto l'incasso (ossia: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio). Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, anche in funzione di eventuali aggiornamenti normativi. Le modalità di versamento potranno comprendere:
 - a) versamento diretto presso la tesoreria comunale o tramite istituti bancari;
 - b) utilizzo della piattaforma pagoPA, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) versamento unitario mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - d) ulteriori modalità e procedure informatiche eventualmente attivate dal Comune.
2. I termini sopra indicati costituiscono scadenze ai fini dell'adempimento dell'obbligo tributario e dell'applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso/tardivo versamento.

Articolo 9

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

1. I gestori di portali telematici, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono tenuti al versamento dell'imposta e, conseguentemente, all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi, nonché per consentire le attività di controllo, potranno essere definite mediante atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
3. I soggetti che percepiscono il corrispettivo, ovvero che intervengono nel relativo pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché l'eventuale rappresentante fiscale individuato ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, sono responsabili della riscossione dell'imposta e del corretto adempimento degli obblighi tributari. Tali soggetti hanno facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 10 INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Il gettito derivante dall'imposta è destinato, da parte dell'Amministrazione Comunale, al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In particolare le risorse potranno essere impiegate per la promozione e lo sviluppo di iniziative in ambito turistico, al sostegno delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché agli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali. Rientrano altresì tra le finalità finanziabili i costi connessi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune di Settala esercita le attività di controllo in merito all'applicazione, al pagamento e al versamento dell'imposta di soggiorno, nonché alla presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori di piattaforme telematiche e i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - trasmettere ai medesimi soggetti appositi questionari contenenti richieste di dati e informazioni specifiche, con invito a restituirli debitamente compilati e sottoscritti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributi, con cadenza almeno trimestrale, tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione dell'imposta.
5. La Polizia Locale è autorizzata a effettuare controlli e sopralluoghi finalizzati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 12 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette all'applicazione di sanzioni amministrative, conformemente ai principi generali in materia di sanzioni tributarie, come disciplinato dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - € 250,00 in caso di omessa comunicazione trimestrale;
 - € 200,00 in caso di mancata informazione agli ospiti;
 - € 25,00 (per ogni singola violazione) in caso di mancata riscossione dell'imposta e mancato rilascio della quietanza;
 - € 150,00 in caso di incompleta o infedele comunicazione trimestrale;
 - € 50,00 in caso di tardiva comunicazione trimestrale, presentata entro 15 giorni dalla scadenza. Dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione pari a € 100,00;
 - € 500,00 in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell'imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico richiesti dall'Ente;
 - € 100,00 per ogni altra violazione non ricompresa in quelle precedenti.

Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune di Settala, accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, nel caso in cui non vengano corrisposte entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione dell'atto impositivo, sono oggetto di riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14 RIMBORSI

1. Il soggetto avente diritto può richiedere al Comune di Settala il rimborso delle somme versate e non dovute entro e non oltre il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come nel caso di pronuncia definitiva in sede contenziosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti interessi, calcolati applicando il tasso legale vigente, maggiorato di 0,5 punti percentuali, con decorrenza dalla data del versamento.
3. In caso di versamento dell'imposta di soggiorno in misura eccedente rispetto al dovuto, l'importo versato in eccesso può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti successivi della medesima imposta. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere indicati nelle dichiarazioni trimestrali e annuale previste dall'articolo 7 del presente Regolamento, alle quali deve essere allegata copia della documentazione comprovante l'avvenuta compensazione. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, revocare la compensazione già effettuata dal gestore, con

comunicazione scritta e motivata, con richiesta di versamento a conguaglio, sulla prima scadenza utile, dell'importo erroneamente compensato.

4. Non sono ammessi al rimborso importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque/00).

Articolo 15 CONTENZIOSO

1. Le controversie relative all'imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato dalla Giunta Comunale. A tale soggetto sono attribuiti tutti i poteri necessari per lo svolgimento delle attività organizzative e gestionali connesse all'imposta, inclusa la sottoscrizione degli atti e dei relativi provvedimenti nonché la rappresentanza dell'Ente in sede contenziosa.
2. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari, richiedere dati e informazioni agli uffici pubblici e agli enti gestori di servizi pubblici, senza oneri di spesa o diritti, nonché a disporre l'accesso, tramite personale autorizzato, ai locali e alle aree soggette a tributo, previo preavviso di almeno venti (20) giorni.

Articolo 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 15-quater dell'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'applicazione delle singole disposizioni, si fa riferimento all'articolo 180 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, ove compatibile.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il primo versamento dell'imposta di soggiorno dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 aprile 2026.
3. Per esigenze tecniche specifiche o per motivate ragioni di interesse generale, la Giunta Comunale può disporre il differimento dei termini previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche intervenute nella normativa nazionale, regionale e comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina tributaria.

Tipologia struttura ricettiva	Classificazione (stelle o classificazioni analoghe)	Tariffa * (€)
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (compresi i MOTEL) di cui al Titolo III, Capo I e II della Legge Regione Lombardia n. 27/2015 e s.m.i.	4 stelle e superiori	2,00 €
	3 stelle	1,50 €
	2 stelle	1,00 €
	1 stella	1,00 €
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE di cui al Titolo III, Capo III e V della Legge Regione Lombardia n. 27/2015 e s.m.i.		1,00 €
LOCAZIONI BREVI (art. 4 D.L. n. 50/2017 e s.m.i.)		1,00 €
AGRITURISMO di cui alla Legge n. 96/2006 e s.m.i. - Legge Regione Lombardia n. 31/2008 e s.m.i.	4 girasoli e superiori	2,00 €
	3 girasoli	1,50 €
	2 girasoli	1,00 €
	1 girasole	1,00 €
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE non ricomprese nelle tipologie precedenti		1,00 €

(*) le tariffe si intendono per persona per ogni giorno di pernottamento fino ad un massimo di n. 7 notti